

### Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

#### di concerto con

### il Ministro dell'economia e delle finanze

Visto l'articolo 17, comma 6, della legge 11 agosto 2014, n. 125, il quale prevede che il direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo predispone e propone per l'approvazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale il regolamento interno di contabilità ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera m), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 22 luglio 2015, n. 113, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 15 dicembre 2015 con il quale è stato approvato il regolamento di organizzazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

Sulla proposta del direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

#### DECRETA

Articolo 1

1. E' approvato l'unito regolamento interno di contabilità dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Roma, li 150102015

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE **FINANZE** 

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E

Reg. to ALLA CORTE DEI CONTI Addi .....1.1.GM

# REGOLAMENTO INTERNO DI CONTABILITÀ DELL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

### CAPO I Disposizioni generali

# Articolo 1 (Oggetto e definizioni)

- 1. Il presente regolamento interno di contabilità detta disposizioni relative alla contabilità dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, in conformità con le seguenti disposizioni:
- a) articolo 8, comma 4, lettera m), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- b) articolo 17, comma 6, e articolo 18 della legge 11 agosto 2014, n. 125;
- c) articolo 4, comma 5, articolo 5, comma 1, lettera b), articolo 6, comma 2, lettera e), articoli 12 e 13 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015 n. 113 recante lo statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.
- 2. Ai fini del presente regolamento, i seguenti termini hanno il significato di seguito indicato:
  - a) "legge istitutiva": legge 11 agosto 2014, n. 125, recante "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo";
  - b) "statuto": decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113;
  - c) "DM 27 marzo 2013": decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013 recante "Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica";
  - d) "MAECI": Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
  - e) "Ministro": Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
  - f) "Vice Ministro": Vice ministro delegato in materia di cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 11, comma 3, della legge istitutiva:
  - g) "Agenzia": Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 17 della legge istitutiva;
  - h) "comitato congiunto": Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 21 della legge istitutiva;
  - i) "direttore": direttore dell'Agenzia;
  - 1) "comitato direttivo": comitato di cui all'articolo 6 dello statuto;
  - m) "collegio dei revisori": collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 17, comma 13, lettera m) della legge istitutiva;
  - n) "sedi all'estero": sedi all'estero dell'Agenzia di cui all'articolo 17, comma 7, della legge istitutiva;
  - o) "budget": il bilancio di previsione-budget economico di cui all'articolo 12 dello statuto e all'articolo 16 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
  - p) "bilancio": il conto consuntivo-bilancio d'esercizio dell'Agenzia di cui all'articolo 12 dello statuto, agli articoli 2423 e seguenti del codice civile e agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 91 del 2011.



#### Capo II Contabilità, budget economico, bilancio e tesoreria

# Articolo 2 (Definizione del sistema contabile)

- 1. Il sistema contabile dell'Agenzia, ispirato ai principi civilistici, è finalizzato a fornire un quadro complessivo dei costi e dei ricavi nonché delle variazioni patrimoniali e finanziarie.
- 2. Le funzioni proprie del sistema contabile dell'Agenzia sono svolte mediante l'utilizzo di un sistema informativo gestionale integrato, che assicura la completezza, l'unicità e la coerenza delle informazioni.
- 3. L'Agenzia predispone un unico budget e un unico bilancio.

## Articolo 3 (Durata dell'esercizio)

1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia ha inizio il 1º gennaio e termina 31 dicembre dello stesso anno.

# Articolo 4 (*Il budget*)

- 1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il direttore sottopone al Ministro il budget annuale che rispetta i seguenti principi:
  - a) è redatto secondo lo schema e con gli allegati previsti rispettivamente dall'allegato 1 e dall'articolo 2, comma 4, del DM 27 marzo 2013;
  - b) determina gli obiettivi economici e finanziari nel rispetto della programmazione annuale di cui all'articolo 21, comma 3, della legge istitutiva;
  - c) articola le previsioni di spesa per le strutture centrali e periferiche, tenuto conto del piano dei conti di cui all'articolo 8;
  - d) è redatto in termini di competenza economica;
  - e) è coerente con il ciclo della performance.
- 2. Il budget pluriennale si conforma ai seguenti principi:
  - a) copre un periodo di tre anni in relazione alle strategie delineate dal documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 12 della legge istitutiva;
  - b) è formulato in termini di competenza economica;
  - c) presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del budget annuale;
  - d) è annualmente aggiornato in occasione della presentazione del budget annuale.
- 3. Acquisito il parere del comitato direttivo, il direttore sottopone lo schema di budget di cui al comma 1, completo degli allegati, al collegio dei revisori almeno quindici giorni prima della trasmissione al MAECI.
- 4. Il budget annuale, completo degli allegati, è trasmesso al MAECI, ai fini dell'approvazione del Ministro, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dello statuto. Il Ministro approva il budget entro il 31 dicembre, sentiti il Vice ministro e il Ministro dell'economia e delle finanze.



- 5. Le previsioni di spesa contenute nel budget annuale, approvato ai sensi del comma 4, hanno valore autorizzativo ai fini della gestione interna dell'Agenzia e del monitoraggio del relativo andamento.
- 6. Conformemente ai principi della flessibilità e degli equilibri di bilancio, nel corso della gestione sono consentite revisioni del budget annuale. Il procedimento di revisione si attiene alle modalità previste dall'articolo 2, comma 3, del DM 27 marzo 2013 per l'adozione del budget annuale. Lo schema della revisione del budget annuale è sottoposto, previo parere del comitato direttivo, al collegio dei revisori, che redige una relazione. Il documento di revisione del budget è trasmesso al MAECI ai fini dell'approvazione di cui all'articolo 3 dello statuto.
- 7. Se l'approvazione del budget annuale non interviene prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, l'Agenzia, previa autorizzazione del Ministro, opera con la gestione provvisoria, per non oltre quattro mesi, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo dell'ultimo budget regolarmente approvato, fatte salve le spese indifferibili non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi.

# Articolo 5 (Piano pluriennale degli investimenti)

1. Il direttore, previo parere del Comitato direttivo, predispone un piano pluriennale degli investimenti, corredato da una relazione che definisce le finalità di ciascun investimento, le modalità di attuazione, i fondi da utilizzare e i risultati attesi.

## Articolo 6 (Bilancio)

- 1. Il bilancio, ispirato ai postulati di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Agenzia e del risultato economico dell'esercizio, è redatto conformemente agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in conformità ai principi contabili nazionali formulati dall'Organismo italiano di contabilità e ai principi contabili generali previsti nell'allegato 1 al decreto legislativo n. 91 del 2011.
- 2. Il bilancio si compone dei seguenti documenti:
  - a) stato patrimoniale;
  - b) conto economico;
  - c) nota integrativa.
- 3. Il bilancio è corredato dai seguenti documenti:
  - a) relazione sulla gestione che, oltre alle informazioni richieste dal codice civile, evidenzia in un prospetto le finalità della spesa complessiva riferita a ciascuna delle attività svolte secondo un'articolazione per missioni e programmi sulla base degli indirizzi individuati nel DPCM 12 dicembre 2012;
  - b) il rendiconto finanziario di cui all'articolo 6 del DM 27 marzo 2013;
  - c) gli allegati previsti dall'articolo 5, comma 3, del DM 27 marzo 2013.



- 4. Entro il 15 aprile, previo parere del comitato direttivo, il direttore trasmette il bilancio dell'esercizio precedente al collegio dei revisori, che lo esamina entro i quindici giorni successivi. Con la relazione di cui all'articolo 2429 del codice civile, il collegio dei revisori dei conti:
  - a) riferisce sui risultati dell'esercizio e sulla tenuta della contabilità;
  - b) attesta gli adempimenti richiesti dagli articoli 5, 7 e 9 del DM 27 marzo 2013;
  - c) attesta la coerenza delle risultanze del rendiconto finanziario con il conto consuntivo in termini di cassa.
- 5. Entro il 30 aprile, il direttore trasmette al Ministro il bilancio, con i relativi allegati e con la relazione del collegio dei revisori, per la sua approvazione, sentiti il Vice ministro e il Ministro dell'economia e delle finanze.

# Articolo 7 (Destinazione degli avanzi della gestione)

1. Gli avanzi economici sono imputati a patrimonio netto. La parte eccedente la copertura di perdite di esercizio può essere destinata, con provvedimento del direttore approvato dal Comitato congiunto, a programmi di cooperazione allo sviluppo o ad attività ad essi collegate.

### Articolo 8 (Piano dei conti)

- 1. Ai fini della tenuta delle scritture contabili d'esercizio, l'Agenzia adotta un piano dei conti.
- 2. Il piano dei conti è costituito da un elenco dei conti di natura patrimoniale, economica, finanziaria e d'ordine articolati in modo da consentire l'analisi dettagliata di tutti i fatti amministrativi dell'Agenzia e la registrazione contabile, analitica e aggregata, di tutti i fatti economici.

## Articolo 9 (Manuale di contabilità)

1. Le disposizioni attuative relative alle attività contabili disciplinate dal presente regolamento sono descritte in un manuale di contabilità approvato dal direttore, sentiti il comitato direttivo e il collegio dei revisori.

# Articolo 10 (Scritture contabili)

1. L'Agenzia tiene il libro giornale e il libro degli inventari, di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile.



### Articolo 11 (Servizio di tesoreria)

1. L'Agenzia è assoggettata al regime di tesoreria unica (Tabella A) di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Il servizio di cassa è affidato ad un istituto di credito da individuare nel rispetto della normativa vigente.

### Capo III Attività istituzionali e gestione dei fondi dell'Agenzia

### Articolo 12 (Funzionari autorizzati alle spese)

- 1. I dirigenti autorizzati alla spesa presso gli uffici in Italia sono individuati secondo criteri fissati dal direttore, sentito il comitato direttivo. I titolari delle sedi all'estero sono autorizzati alla spesa dei fondi ad essi assegnati.
- 2. In nessun caso è consentito ai funzionari autorizzati alla spesa di assumere obbligazioni per importi eccedenti il limite degli specifici stanziamenti assegnati.

# Articolo 13 (Spese di rappresentanza)

- 1. Le spese di rappresentanza assegnate alle strutture centrali e periferiche sono disciplinate con provvedimento del direttore. Le spese di rappresentanza all'estero sono coerenti con le attività di promozione dell'Italia di cui all'articolo 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e con le indicazioni del capo della competente rappresentanza diplomatica e con la convenzione di cui all'articolo 3, comma 2, dello statuto.
- 2. Eventuali esigenze aggiuntive possono essere autorizzate dal direttore solo previa richiesta motivata e contestuale verifica di compatibilità con le assegnazioni del budget annuale. Il direttore, nell'ambito della revisione del budget annuale, sottopone al Ministro le autorizzazioni di cui al presente comma concesse nel periodo.

# Articolo 14 (Attività in gestione indiretta)

- 1. Per le iniziative realizzate dai soggetti di cui al Capo VI della legge istitutiva, l'Agenzia mette in atto procedure idonee per il controllo della spesa dei relativi finanziamenti.
- 2. Negli accordi, nelle convenzioni e nei contratti sono indicate le modalità di controllo delle spese. Se i finanziamenti sono erogati in più quote, quelle successive alla prima sono erogate a seguito dell'espletamento dei controlli da parte dell'Agenzia.



# Art. 15 (Attività del funzionario delegato)

- 1. Per realizzare iniziative di cooperazione allo sviluppo in Paesi nei quali non opera una sede all'estero, il direttore dell'Agenzia può accreditare, previo assenso del MAECI, fondi a rappresentanze diplomatiche o uffici consolari di prima categoria.
- 2. Entro novanta giorni dalla conclusione di ciascuna iniziativa, il funzionario delegato rendiconta le spese sostenute e restituisce le somme non utilizzate all'Agenzia. I rendiconti di cui al presente comma sono allegati al bilancio dell'Agenzia.

### Capo IV Attività negoziale

# Articolo 16 (Ambito di applicazione)

- 1. L'Agenzia, organismo di diritto pubblico, applica la normativa di riferimento per gli appalti di lavori, di servizi e di forniture necessari per la sua attività, e, con le modalità di cui all'articolo 17, comma 6, della legge istitutiva, in particolare il Codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. L'attività contrattuale è, di norma, affidata agli uffici e decentrata alle sedi all'estero.

# Articolo 17 (Spese in economia)

- 1. Il direttore individua con proprio provvedimento pubblicato nel sito web istituzionale dell'Agenzia le tipologie di forniture, servizi e lavori che possono essere acquisiti in economia, nel rispetto dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Sul provvedimento è acquisito il parere del comitato direttivo.
- 2. Fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si applica, in quanto compatibile, il decreto del Ministro degli affari esteri 7 giugno 2011.

# Articolo 18 (Manuale delle procedure negoziali)

- 1. Le modalità operative delle attività negoziali sono dettagliate in un manuale delle procedure negoziali.
- 2. Sullo schema di manuale il direttore acquisisce il parere del comitato direttivo.



### Capo V Disposizioni particolari per le sedi all'estero

# Articolo 19 (Ambito di applicazione)

1. Per quanto non espressamente previsto o derogato dal presente capo, si applicano alle sedi all'estero le disposizioni in materia di contabilità previste per l'Agenzia.

# Articolo 20 (Conti correnti all'estero)

- 1. Le somme occorrenti per il funzionamento e la realizzazione di interventi di cooperazione da parte delle sedi all'estero sono accreditate su conti correnti bancari accesi dalle sedi stesse.
- 2. Oltre che dell'istituto bancario incaricato della tesoreria dell'Agenzia, le sedi all'estero si avvalgono di norma di primari istituti di credito autorizzati ad operare in loco. Salve diverse disposizioni del direttore, sentita la competente rappresentanza diplomatica, ciascuna sede attiva, per ciascuna delle valute nelle quali opera, un conto corrente per il proprio funzionamento e un conto corrente dedicato per ciascuna iniziativa realizzata dalla sede stessa.

# Articolo 21 (Gestione contabile delle attività istituzionali e controlli)

- 1. Entro il 20 settembre, i titolari delle sedi all'estero inviano un documento previsionale per l'anno successivo alla sede centrale dell'Agenzia e ai capi delle rappresentanze diplomatiche territorialmente competenti, che entro venti giorni possono inviare osservazioni al MAECI. Il documento previsionale, accompagnato da una relazione programmatica e redatto conformemente a un modello stabilito dalla sede centrale dell'Agenzia nel rispetto del piano dei conti dell'Agenzia, si intende approvato in assenza di osservazioni da parte della sede centrale entro quindici giorni dall'approvazione del budget.
- 2. Il documento previsionale approvato costituisce autorizzazione di spesa.
- 3. Il titolare della sede all'estero può effettuare, per i costi per il funzionamento, variazioni compensative tra le voci del documento previsionale della sede stessa, che sono comunicate alla sede centrale dell'Agenzia.
- 4. Per i costi concernenti la realizzazione di progetti, i relativi documenti approvati dal direttore o dal comitato congiunto rispettivamente ai sensi dell'articolo 17, comma 6, e dell'articolo 21, comma 3, della legge istitutiva costituiscono il titolo e il limite dell'autorizzazione alla spesa.
- 5. I titolari delle sedi all'estero inseriscono tempestivamente i dati contabili nel sistema informatico e trasmettono, di norma mediante sistemi telematici, la documentazione amministrativo-contabile ai servizi amministrativi della sede centrale. I documenti originali sono conservati nella sede all'estero per cinque anni, a disposizione per controlli da parte della sede centrale, del collegio dei revisori contabili, nonché del MAECI e degli organi di controllo. L'elaborazione, la trasmissione, l'archiviazione e la conservazione dei documenti e delle comunicazioni relative alla gestione avvengono, di regola, in coerenza con i principi dell'amministrazione digitale stabiliti dal decreto



legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le modalità e i criteri per la gestione elettronica dei flussi documentali e per la dematerializzazione degli atti amministrativi e contabili.

- 6. Entro il 20 marzo, i titolari delle sedi all'estero inviano un documento consuntivo dell'anno precedente alla sede centrale dell'Agenzia e ai capi delle rappresentanze diplomatiche territorialmente competenti, che entro venti giorni dalla ricezione possono inviare osservazioni al MAECI. Il documento è redatto conformemente a un modello stabilito dalla sede centrale dell'Agenzia nel rispetto del piano dei conti dell'Agenzia.
- 7. I controlli amministrativi e contabili sulle sedi all'estero sono di norma esercitati presso la sede di Roma, ferma restando la possibilità di effettuare accertamenti in loco.
- 8. I dati contabili dei documenti previsionali e consuntivi delle sedi all'estero sono inseriti, rispettivamente, nel budget e nel bilancio dell'Agenzia.

## Articolo 22 (Attività negoziale)

- 1. La procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero è regolata dalle norme dell'ordinamento italiano, compatibilmente con le norme e le situazioni locali. Se l'applicazione di norme dell'ordinamento italiano è incompatibile con l'ordinamento locale, il titolare della sede all'estero può autorizzare, con provvedimento adeguatamente motivato, sentita la competente rappresentanza diplomatica, l'applicazione della normativa vigente nei Paesi di accreditamento. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 343 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
- 2. Su autorizzazione del direttore, le sedi all'estero possono avvalersi di specifici servizi amministrativi, legali e fiscali ai fini dei corretti adempimenti della normativa locale.

# Articolo 23 (Fondo economale)

- 1. Il titolare della sede all'estero può incaricare un dipendente della sede stessa della gestione di un fondo economale, di importo non superiore a 10.000 euro, reintegrabile durante l'esercizio per non più di tre volte, previa approvazione del rendiconto da parte del titolare della sede all'estero. Con il fondo economale, il dipendente incaricato provvede autonomamente al pagamento delle minute spese d'ufficio, delle spese per piccole riparazioni di mobili e di locali, delle spese postali, di locomozione e per l'acquisto di pubblicazioni, ciascuna di importo non superiore a euro 500.
- 3. I pagamenti sono immediatamente annotati dal dipendente incaricato su apposito registro. Al termine dell'esercizio o quando il titolare della sede all'estero dispone la fine della gestione economale, il dipendente incaricato, previa approvazione del rendiconto del fondo da parte del direttore, restituisce alla sede all'estero l'eventuale importo residuo. Il dipendente incaricato risponde in proprio delle spese non approvate dal titolare della sede all'estero.



# Art. 24 (Assenza o impedimento del titolare)

1. In caso di assenza o di impedimento del titolare, si applicano le disposizioni sulla reggenza previste dal regolamento di organizzazione.

### Capo VI Disposizioni transitorie e finali

# Art. 25 (Disposizioni transitorie)

- 1. Nelle more dell'adozione del manuale di cui all'articolo 9, il direttore dell'Agenzia può definire procedure operative di carattere temporaneo. Nelle more dell'adozione del manuale di cui all'articolo 18, si applicano, in quanto compatibili, le procedure relative alle attività negoziali concernenti la cooperazione allo sviluppo in uso nell'amministrazione centrale e negli uffici all'estero del MAECI.
- 2. Fino alla realizzazione dei programmi informatici di gestione contabile previsti dal presente regolamento, le sedi all'estero effettuano le registrazioni contabili con le modalità previste per i fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, fatte salve diverse indicazioni fornite dalla sede centrale, che provvede alla riconciliazione dei dati con la contabilità dell'Agenzia. Gli oneri conseguenti all'utilizzo dei programmi di cui al presente comma sono posti a carico dell'Agenzia.
- 3. A decorrere dalla data di piena operatività dell'Agenzia, i responsabili delle sedi all'estero dell'Agenzia assumono la funzione di consegnatari dei beni mobili e delle attrezzature che rientrano nel patrimonio delle unità tecniche di cui all'articolo 13 della legge 1987, n. 49. I relativi verbali di passaggio di consegne sono trasmessi alla sede centrale dell'Agenzia e al MAECI, che provvedono agli aggiornamenti delle scritture patrimoniali di competenza.
- 4. A decorrere dalla data di piena operatività dell'Agenzia e nelle more dell'attuazione dell'articolo 11, il direttore assume la titolarità dei conti già intestati all'Istituto Agronomico per l'Oltremare.

# Art. 26 (Norma di rinvio)

1. L'attività amministrativo contabile, per quanto non previsto dal presente regolamento, si svolge nel rispetto dei principi contabili generali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, nonché della vigente normativa.

